



Bruxelles, 16 aprile 2020
REV2 – sostituisce l'avviso (REV1)
datato 27 marzo 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

**RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (IVA) SUI BENI**

Indice

INTRODUZIONE	2
A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	4
1. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI TRANSFRONTALIERE DI BENI	4
2. RIMBORSI IVA.....	6
B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE	7
1. SPEDIZIONI O TRASPORTI DI BENI TRA L'UE E IL REGNO UNITO INIZIATI PRIMA MA CONCLUSI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE.....	7
2. REIMPORTAZIONE DI BENI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE.....	7
3. DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE ALL'IVA ASSOLTA PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	8
C. NORME IVA SUI BENI APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	8
1. INTRODUZIONE	8
2. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI DI BENI	10
2.1. Cessioni di beni in Irlanda del Nord.....	10
2.2. Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri	10
2.2.1. Cessioni e acquisti intra-UE di beni (operazioni B2B)	10

2.2.2.	Vendite a distanza intra-UE di beni (operazioni B2C).....	11
2.2.3.	Beni installati o montati.....	12
2.2.4.	Mezzi di trasporto nuovi.....	13
2.3.	Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito.....	14
2.3.1.	Beni introdotti in Irlanda del Nord da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito	14
2.3.2.	Beni in uscita dall'Irlanda del Nord destinati a paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito	15
2.4.	Tabella riepilogativa.....	15
2.5.	Beni spediti o trasportati da o verso l'Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione	16
3.	RIMBORSI IVA.....	16
3.1.	Soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in uno Stato membro	17
3.2.	Soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro con l'IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord.....	17
3.3.	Soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE o in altre parti del Regno Unito con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord.....	18

INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- familiarizzarsi con le procedure e le formalità doganali per l'importazione e l'esportazione di beni; e
- tenere conto del pagamento dell'IVA sull'importazione di beni dal Regno Unito.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- il trattamento IVA dei servizi, in particolare il mini sportello unico;
- i regimi doganali;
- le norme unionali nel settore delle accise.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

Scopo del presente avviso è dare una panoramica generale delle principali conseguenze dell'accordo di recesso sulle norme unionali nel settore dell'IVA sui beni in relazione al Regno Unito. L'intenzione qui non è spiegare nel dettaglio ogni specifica norma IVA, tra cui i regimi di semplificazione che entreranno in vigore nel 2021 per la vendita a distanza di beni⁷ o altri sistemi più specifici come il regime di call-off stock⁸. Il sito web della Commissione su Fiscalità e unione doganale riporta informazioni generali⁹.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en

⁷ Cfr. *Avviso sul recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore delle vendite online (B2C) con successiva consegna di pacchi (compresi aspetti sulle farmacie online)*

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito¹⁰ le norme unionali nel settore dell'IVA, in particolare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹¹ ("direttiva IVA") e la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro¹². Le conseguenze per il trattamento delle operazioni imponibili su beni (cfr. il punto 1) e i rimborsi dell'IVA (cfr. il punto 2) saranno in particolare le seguenti:

1. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI TRANSFRONTALIERE DI BENI

Il diritto dell'Unione prevede regimi diversi di IVA per le cessioni/gli acquisti e i movimenti transfrontalieri in provenienza e a destinazione degli Stati membri e dei paesi o territori terzi.

Dopo la fine del periodo di transizione, le norme unionali in materia di cessioni e di movimenti transfrontalieri tra gli Stati membri non saranno più applicabili nelle relazioni tra gli Stati membri e il Regno Unito (ad es. cesseranno le cessioni e gli acquisti intra-UE di beni e il regime di vendite a distanza¹³ per i beni da e verso il Regno Unito).

Invece dopo la fine del periodo di transizione, le cessioni e i movimenti di beni tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti alle norme IVA su importazioni ed esportazioni. I beni introdotti nel territorio IVA dell'UE dal Regno Unito o destinati a uscire da quel territorio per essere spediti o trasportati verso il Regno Unito saranno pertanto soggetti a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹⁴.

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en.

⁸ https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/explanatory_notes_2020_quick_fixes_it.pdf

⁹ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en

¹⁰ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord delle norme unionali nel settore dell'IVA sui beni, cfr. la parte C del presente avviso.

¹¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹² GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

¹³ Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabile dal 1° gennaio 2021.

¹⁴ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

- L'IVA sarà dovuta all'**importazione** nell'UE¹⁵, al tasso che si applica alle cessioni degli stessi beni all'interno dell'UE¹⁶. L'IVA sarà dovuta alle autorità doganali al momento dell'importazione, a meno che lo Stato membro di importazione permetta di includere l'IVA all'importazione nella dichiarazione IVA periodica del soggetto passivo¹⁷. La base imponibile è costituita dal valore in dogana, ma è maggiorata da a) imposte, dazi, prelievi e altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere; e b) spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nell'UE qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta¹⁸.
- Il regime doganale di **esportazione** sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE. In primo luogo l'esportatore presenterà i beni e una dichiarazione pre-partenza (dichiarazione doganale, dichiarazione di riesportazione, dichiarazione sommaria di uscita) presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito, ovvero dove i beni sono imballati o caricati per l'esportazione (ufficio doganale di esportazione). Successivamente i beni saranno presentati all'ufficio doganale di uscita, che può esaminare i beni presentati sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di esportazione e vigilerà sulla loro uscita materiale dal territorio doganale dell'UE.

I beni saranno esenti dall'IVA se sono spediti o trasportati verso una destinazione al di fuori dell'Unione¹⁹. Il fornitore dei beni esportati deve essere in grado di provare che i beni hanno lasciato l'Unione. A tale riguardo gli Stati membri generalmente si basano sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.

- **A partire dal 1° gennaio 2021** sarà attuato un regime facoltativo di importazione riguardante le vendite a distanza di beni²⁰ importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE di valore non superiore a 150 EUR²¹.

Il venditore addebiterà e riscuoterà l'IVA presso gli acquirenti dell'UE nel punto di vendita e dichiarerà e verserà l'IVA globalmente allo Stato membro di identificazione tramite lo sportello unico (OSS). Tali beni beneficeranno quindi

¹⁵ Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

¹⁶ Articolo 94, paragrafo 2, della direttiva IVA.

¹⁷ Articolo 211 della direttiva IVA.

¹⁸ Articoli 85 e 86 della direttiva IVA.

¹⁹ Articolo 146 della direttiva IVA.

²⁰ A eccezione dei prodotti soggetti ad accisa.

²¹ Titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva IVA.

di un'esenzione dall'IVA all'importazione, con conseguente rapido svincolo in dogana.

Il soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE che intenda avvalersi di questo regime speciale dovrà nominare un intermediario stabilito nell'UE (ad es. corriere, operatore postale o agente doganale), a meno che sia stabilito in un paese con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca e da cui effettua vendite a distanza di beni.

Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 2021 se per l'importazione di beni in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR non viene usato l'OSS, sarà disponibile un secondo meccanismo di semplificazione. L'IVA all'importazione dovuta per beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato membro di importazione sarà riscossa per conto dell'acquirente dal dichiarante in dogana (ad es. corriere, operatore postale o agente doganale) che la verserà alle autorità doganali con scadenza mensile²².

A decorrere dal 1° gennaio 2021, insieme all'introduzione del regime d'importazione sarà abolita l'attuale esenzione dall'IVA sui beni in spedizioni di piccole dimensioni fino a 22 EUR²³.

2. RIMBORSI IVA

Gli Stati membri rimborsano l'IVA ai soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE alle condizioni seguenti²⁴:

- la domanda deve essere presentata direttamente allo Stato membro cui è chiesto il rimborso secondo le modalità stabilite da tale Stato membro (articolo 3, paragrafo 1, della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità²⁵ ("Tredicesima direttiva IVA"));
- il rimborso dell'IVA può essere subordinato a una condizione di reciprocità (il che significa che il rimborso è autorizzato soltanto se è concesso anche dal paese o territorio terzo ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro interessato (articolo 2, paragrafo 2, della Tredicesima direttiva IVA));
- ciascuno Stato membro ha la facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale al fine di ottenere il rimborso dell'IVA (articolo 2, paragrafo 3, della Tredicesima direttiva IVA).

²² Articolo 369 *sexvicies* della direttiva IVA.

²³ Articolo 23 della direttiva 2009/132/CE del Consiglio.

²⁴ Per ulteriori informazioni consultare: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vat-refunds_en

²⁵ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

Fatto salvo l'accordo di recesso²⁶, dopo la fine del periodo di transizione tali norme si applicano ai rimborsi effettuati dagli Stati membri ai soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito²⁷.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

1. SPEDIZIONI O TRASPORTI DI BENI TRA L'UE E IL REGNO UNITO INIZIATI PRIMA MA CONCLUSI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

La spedizione o il trasporto di beni dal Regno Unito verso il territorio di uno Stato membro e viceversa può iniziare prima della fine del periodo di transizione ma concludersi dopo, nel senso che i beni arrivano alla frontiera dell'UE (o del Regno Unito) a transizione ultimata.

A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, ai fini dell'IVA queste operazioni saranno ancora considerate operazioni intra-UE (cessioni e acquisti intra-UE di beni o cessioni di beni B2C²⁸ imponibili nel paese di destinazione (vendite a distanza di beni) o di origine) e non esportazioni/importazioni.

Dopo la fine del periodo di transizione, i movimenti di beni in corso dovranno tuttavia essere presentati in dogana alle frontiere dell'UE e del Regno Unito. Le autorità doganali potranno chiedere all'importatore di dimostrare con un documento di trasporto che la spedizione o il trasporto ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.

Per queste operazioni continueranno ad applicarsi gli obblighi di segnalazione previsti nella direttiva IVA, ad esempio la presentazione degli elenchi riepilogativi.

2. REIMPORTAZIONE DI BENI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, se l'operazione tra il Regno Unito e l'UE ha avuto luogo prima della fine del periodo di transizione continuano ad applicarsi i diritti e gli obblighi del soggetto passivo ai sensi del diritto dell'Unione in materia di IVA.

L'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA prevede che siano esentate le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficino di una franchigia doganale²⁹.

²⁶ Cfr. la parte B del presente avviso.

²⁷ Le stesse norme si applicano anche ai soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord per quanto riguarda il rimborso dell'IVA assolta sui servizi prestati negli Stati membri.

²⁸ *Business to Consumers*, dall'impresa al consumatore.

²⁹ Cfr. la nota di orientamento su recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane alla fine del periodo di transizione.

Pertanto i beni trasportati o spediti da uno degli Stati membri nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e reintrodotti nello stato originario³⁰ dal Regno Unito nell'UE dopo la fine del periodo di transizione sono considerati reimportazioni ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA. Se ricorrono anche le altre condizioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA³¹, l'importazione è esente dall'IVA.

3. DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE ALL'IVA ASSOLTA PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione³².

La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla direttiva, entro il 31 marzo 2021.

A queste richieste di rimborso e alle richieste precedenti relative all'IVA esigibile³³ prima della fine del periodo di transizione continueranno ad applicarsi le altre norme della direttiva IVA e della direttiva 2008/9/CE fino a cinque anni dopo la fine del periodo di transizione.

C. NORME IVA SUI BENI APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

1. INTRODUZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")³⁴. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione³⁵.

³⁰ In conformità all'articolo 203, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013

³¹ In particolare la reintroduzione deve avvenire entro tre anni, a norma dell'articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

³² Le stesse norme si applicano anche ai soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord per quanto riguarda il rimborso dell'IVA assolta sui servizi prestati negli Stati membri.

³³ Articolo 14 della direttiva 2008/9/CE.

³⁴ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

³⁵ Articolo 18 del protocollo.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro³⁶.

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord prevede che le norme unionali nel settore dell'IVA sui beni si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord³⁷. Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Le operazioni che comportano la prestazione di servizi non sono contemplate nel protocollo. Ne consegue che le operazioni relative a servizi tra Stati membri e Irlanda del Nord saranno equiparate a operazioni tra Stati membri e paesi o territori terzi³⁸.

Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito saranno considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall'Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni.

³⁶ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

³⁷ Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

³⁸ Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione³⁹.

Per ulteriori precisazioni sul trattamento IVA delle operazioni imponibili e sulle norme relative al rimborso dell'IVA, cfr. le sezioni 2 e 3.

2. NORME IN MATERIA DI IVA PER LE CESSIONI DI BENI

Dopo la fine del periodo di transizione, tutte le norme unionali nel settore dell'IVA riguardanti le operazioni su beni (cessioni, acquisti intra-UE e esportazioni/importazioni) continueranno ad applicarsi in Irlanda del Nord come se fosse uno Stato membro dell'UE. In altri termini il luogo di imposizione, il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA, la base imponibile, le aliquote IVA, le esenzioni, le regole di detrazione o gli obblighi applicabili, in quanto attuati in Irlanda del Nord saranno quelli previsti dalla direttiva IVA per quanto riguarda i beni. Segue una spiegazione del trattamento IVA standard applicabile alle operazioni su beni.

2.1. Cessioni di beni in Irlanda del Nord

Per le cessioni di beni effettuate in Irlanda del Nord⁴⁰ l'IVA sarà dovuta all'aliquota applicabile in Irlanda del Nord⁴¹.

2.2. Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri

Le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE.

Tutte le norme unionali che si applicano alle cessioni e ai movimenti transfrontalieri di beni tra Stati membri si applicheranno anche nelle relazioni tra Irlanda del Nord e Stati membri (ad es. cessioni e acquisti intra-UE di beni, regime di vendite a distanza per i beni da e verso l'Irlanda del Nord).

2.2.1. Cessioni e acquisti intra-UE di beni (operazioni B2B⁴²)

2.2.1.1. Movimenti di beni dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro

Una cessione intra-UE di beni avrà luogo in Irlanda del Nord se i beni sono spediti o trasportati da (o per conto di) un fornitore o un acquirente dell'Irlanda del Nord verso uno Stato membro. L'acquirente effettuerà un acquisto intra-UE

³⁹ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

⁴⁰ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

⁴¹ Articolo 93 della direttiva IVA.

⁴² *Business to Business*, da impresa a impresa.

corrispondente nello Stato membro di destinazione dei beni.

Se ricorrono tutte le condizioni, la cessione intra-UE sarà esente dall'IVA in Irlanda del Nord⁴³. L'acquisto intra-UE corrispondente effettuato dall'acquirente nello Stato membro di destinazione dei beni sarà soggetto a imposta all'aliquota e alle condizioni applicabili in quello Stato membro⁴⁴.

2.2.1.2. Movimenti di beni da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord

Una cessione intra-UE di beni avrà luogo nello Stato membro di partenza dei beni se i beni sono spediti o trasportati da (o per conto di) un fornitore o un acquirente di quello Stato membro verso l'Irlanda del Nord. L'acquirente effettuerà un acquisto intra-UE corrispondente in Irlanda del Nord.

Se ricorrono tutte le condizioni, la cessione intra-UE sarà esente dall'IVA nello Stato membro di partenza⁴⁵. L'acquisto intra-UE corrispondente effettuato dall'acquirente in Irlanda del Nord sarà soggetto a imposta all'aliquota e alle condizioni applicabili in Irlanda del Nord⁴⁶.

2.2.2. Vendite a distanza intra-UE di beni (operazioni B2C)

2.2.2.1. Movimenti di beni dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro

Quando i beni (diversi da mezzi di trasporto nuovi e beni ceduti previo montaggio o installazione da parte del fornitore o per suo conto) sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro e costituiscono "vendite a distanza"⁴⁷, l'IVA sarà dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni⁴⁸ secondo l'aliquota applicabile in quello Stato membro.

⁴³ Articoli 138 e 139 della direttiva IVA.

⁴⁴ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e articoli da 40 a 42, della direttiva IVA.

⁴⁵ Articoli 138 e 139 della direttiva IVA.

⁴⁶ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e articoli da 40 a 42, della direttiva IVA.

⁴⁷ Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabile dal 1° gennaio 2021.

⁴⁸ Articolo 33 della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabile dal 1° gennaio 2021.

I soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS⁴⁹ disponibile in Irlanda del Nord per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni agli Stati membri.

2.2.2.2. Movimenti di beni da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord

Quando i beni (diversi da mezzi di trasporto nuovi e beni ceduti previo montaggio o installazione da parte del fornitore o per suo conto) sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord e costituiscono "vendite a distanza"⁵⁰, l'IVA sarà dovuta in Irlanda del Nord⁵¹ secondo l'aliquota applicabile in Irlanda del Nord.

I soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS⁵² disponibile nel rispettivo Stato membro per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni all'Irlanda del Nord.

2.2.3. Beni installati o montati

2.2.3.1. Beni installati o montati in uno Stato membro

Quando i beni spediti o trasportati dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro sono installati o montati dal fornitore o per suo conto, l'IVA sarà dovuta in tale quello membro⁵³.

2.2.3.2. Beni installati o montati in Irlanda del Nord

Quando i beni spediti o trasportati dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord sono installati o montati dal

⁴⁹ Articoli da 369 *bis* a 369 *duodecies* della direttiva IVA, introdotti dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabili dal 1° gennaio 2021.

⁵⁰ Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabile dal 1° gennaio 2021.

⁵¹ Articolo 33 della direttiva IVA, introdotto dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, applicabile a partire dal 1° gennaio 2021.

⁵² Articoli da 369 *bis* a 369 *duodecies* della direttiva IVA, introdotti dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, applicabili dal 1° gennaio 2021.

⁵³ Articolo 36 della direttiva IVA.

fornitore o per suo conto, l'IVA sarà dovuta in Irlanda del Nord⁵⁴.

2.2.4. Mezzi di trasporto nuovi

2.2.4.1. Movimenti di mezzi di trasporto nuovi dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro

La cessione di mezzi di trasporto nuovi⁵⁵ spediti o trasportati dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro sarà esente dall'IVA in Irlanda del Nord⁵⁶. Gli acquisti corrispondenti intra-UE di mezzi di trasporto nuovi⁵⁷ saranno soggetti a imposta nello Stato membro di destinazione dei mezzi di trasporto nuovi⁵⁸ all'aliquota applicabile in quello Stato membro. Per ulteriori informazioni consultare:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/car-taxation/buying-selling-cars_en

2.2.4.2. Movimenti di mezzi di trasporto nuovi da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord

La cessione di mezzi di trasporto nuovi⁵⁹ spediti o trasportati da uno Stato membro verso l'Irlanda del Nord sarà esente dall'IVA nello Stato membro di partenza⁶⁰. Gli acquisti corrispondenti intra-UE di mezzi di trasporto nuovi⁶¹ saranno soggetti a imposta in Irlanda del Nord⁶² all'aliquota applicabile in Irlanda del Nord.

Per ulteriori informazioni consultare:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/car-taxation/buying-selling-cars_en

⁵⁴ Articolo 36 della direttiva IVA.

⁵⁵ Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁵⁶ Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

⁵⁷ Articolo 20 della direttiva IVA.

⁵⁸ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e articolo 40 della direttiva IVA.

⁵⁹ Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁶⁰ Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.

⁶¹ Articolo 20 della direttiva IVA.

⁶² Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e articolo 40 della direttiva IVA.

2.3. Operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito

Le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito saranno soggette alle norme IVA applicabili alle importazioni e alle esportazioni.

I beni introdotti in Irlanda del Nord da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito o destinati a uscire dall'Irlanda del Nord per essere spediti o trasportati verso paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito saranno soggetti a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

2.3.1. Beni introdotti in Irlanda del Nord da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito

L'IVA sarà dovuta sulle importazioni di beni⁶³ in Irlanda del Nord⁶⁴ da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito all'aliquota applicabile per la cessione degli stessi beni in Irlanda del Nord⁶⁵.

L'IVA sarà dovuta alle autorità doganali al momento dell'importazione, a meno che il Regno Unito permetta di includere l'IVA all'importazione nella dichiarazione IVA periodica del soggetto passivo⁶⁶.

La base imponibile sarà costituita dal valore in dogana, maggiorata da a) imposte, dazi, prelievi e altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere; e b) spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nell'UE qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta⁶⁷.

Queste importazioni saranno esentate dall'IVA se i soggetti passivi utilizzano l'OSS⁶⁸ per dichiarare e versare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni (a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa) importati da paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito a

⁶³ Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

⁶⁴ Articoli 60 e 61 della direttiva IVA.

⁶⁵ Articolo 94, paragrafo 2, della direttiva IVA.

⁶⁶ Articolo 211 della direttiva IVA.

⁶⁷ Articoli 85 e 86 della direttiva IVA.

⁶⁸ Articoli da 369 *terdecies* a 369 *quinquies* della direttiva IVA.

acquirenti negli Stati membri o in Irlanda del Nord, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

I soggetti passivi non stabiliti negli Stati membri né Irlanda del Nord che intendano avvalersi del regime speciale dovranno essere rappresentati da un intermediario stabilito nell'UE, a meno che siano stabiliti in un paese con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca e da cui effettuano vendite a distanza di beni.

Se per l'importazione di beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR non viene utilizzato il regime speciale, il dichiarante in dogana in Irlanda del Nord sarà autorizzato a comunicare per via elettronica l'IVA dovuta sui beni la cui spedizione o il cui trasporto si conclude in Irlanda del Nord in una dichiarazione mensile e a versarla con scadenza mensile⁶⁹.

2.3.2. Beni in uscita dall'Irlanda del Nord destinati a paesi o territori terzi o altre parti del Regno Unito

I beni spediti o trasportati dall'Irlanda del Nord verso un paese o territorio terzo o altra zona del Regno Unito saranno esenti dall'IVA in Irlanda del Nord⁷⁰. Il fornitore dei beni esportati deve essere in grado di dimostrare che i beni hanno lasciato l'Irlanda del Nord a destinazione di un paese o territorio terzo o altra parte del territorio del Regno Unito. A tale riguardo le autorità competenti potrebbero basarsi sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.

2.4. Tabella riepilogativa

La tabella di seguito riassume il trattamento IVA in relazione ai vari scenari possibili. Per comodità si usano gli acronimi seguenti:

UE: Stati membri dell'UE

GB: Gran Bretagna, ossia Regno Unito tranne Irlanda del Nord

SM: Stato membro

NI: Irlanda del Nord

Paese terzo: paese terzo diverso dal Regno Unito

Movimenti di beni da/verso	Trattamento IVA
Da GB verso UE	Importazione nello SM interessato
Da UE verso GB	Esportazione dallo SM interessato

⁶⁹ Articoli da 369 *sexvicies* a 369 *septvicies ter* della direttiva IVA.

⁷⁰ Articolo 146 della direttiva IVA.

Da GB verso NI	Importazione in NI
Da NI verso GB	Esportazione da NI
Da NI verso UE	Operazione intra-UE
Da UE verso NI	Operazione intra-UE
Da paese terzo verso NI	Importazione in NI
Da NI verso paese terzo	Esportazione da NI

2.5. Beni spediti o trasportati da o verso l'Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione

Si possono verificare situazioni in cui beni spediti o trasportati da o verso l'Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione arrivano alla destinazione finale solo dopo la fine del periodo di transizione.

Se la spedizione o il trasporto di beni ha avuto inizio in Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione ma si conclude in uno Stato membro dopo (o viceversa), il trattamento IVA resterà invariato per questo movimento che continuerà ad essere considerato un'operazione intra-UE.

Se la spedizione o il trasporto di beni ha avuto inizio in Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione ma si conclude in un'altra parte del Regno Unito dopo (o viceversa), si applicano le pertinenti norme dell'accordo di recesso⁷¹: il trattamento IVA resterà invariato per questo movimento che continuerà ad essere considerato un'operazione nazionale effettuata nel Regno Unito.

Dopo la fine del periodo di transizione, tali movimenti in corso di beni provenienti da un'altra parte del Regno Unito dovranno tuttavia essere presentati alle autorità doganali dell'Irlanda del Nord. I soggetti passivi devono essere in grado di dimostrare che l'operazione è stata effettuata nel rispetto di questa specifica circostanza, vale a dire che la spedizione o il trasporto di beni è iniziato prima della fine del periodo di transizione ma si è concluso dopo. Le autorità doganali potranno chiedere all'importatore di attestare la posizione doganale dei beni quali merci unionali e di dimostrare con un documento di trasporto che la spedizione o il trasporto ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione.

3. RIMBORSI IVA

Il diritto dell'Unione prevede regimi diversi di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro in cui hanno versato l'IVA, in funzione del fatto che il soggetto passivo sia stabilito nell'UE o in un paese/territorio terzo.

⁷¹ Articolo 51 dell'accordo di recesso e articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del protocollo.

Secondo il protocollo le norme unionali in materia di rimborso dell'IVA si applicano nell'Irlanda del Nord e all'Irlanda del Nord⁷² **nella misura in cui riguardano acquisti di beni o beni importati**. Sono specificate di seguito.

3.1. Soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in uno Stato membro

I soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere a uno Stato membro in cui non sono stabiliti di rimborsare l'IVA ivi versata⁷³. Si applica la procedura standard, in particolare:

- la richiesta di rimborso deve essere presentata per via elettronica alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord al più tardi il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento (articolo 15 della direttiva 2008/9/CE);
- la richiesta di rimborso deve essere trasmessa dalle autorità competenti dell'Irlanda del Nord allo Stato membro di rimborso entro 15 giorni (articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio⁷⁴);
- lo Stato membro di rimborso deve prendere una decisione sulla richiesta di rimborso entro quattro mesi (articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE); se la richiesta di rimborso è approvata, il rimborso deve essere pagato entro quattro mesi + 10 giorni lavorativi (articolo 22 della direttiva 2008/9/CE); tali periodi possono essere prolungati se lo Stato membro di rimborso chiede informazioni aggiuntive (articolo 21 della direttiva 2008/9/CE).

3.2. Soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro con l'IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord

I soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro (purché non in Irlanda del Nord) potranno chiedere alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord di rimborsare l'IVA ivi versata⁷⁵. Si applica la procedura standard seguente, in particolare:

- la richiesta di rimborso deve essere presentata per via elettronica allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento (articolo 15 della direttiva 2008/9/CE);
- la richiesta di rimborso deve essere trasmessa dallo Stato membro di stabilimento alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord entro 15 giorni

⁷² Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

⁷³ Articoli 170 e 171 della direttiva IVA.

⁷⁴ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁷⁵ Articoli 170 e 171 della direttiva IVA.

(articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio⁷⁶);

- le autorità competenti dell'Irlanda del Nord devono prendere una decisione sulla richiesta di rimborso entro quattro mesi (articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE); se la richiesta di rimborso è approvata, il rimborso deve essere pagato entro quattro mesi + 10 giorni lavorativi (articolo 22 della direttiva 2008/9/CE); tali periodi possono essere prolungati se le autorità competenti dell'Irlanda del Nord chiedono informazioni aggiuntive (articolo 21 della direttiva 2008/9/CE).

3.3. Soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE o in altre parti del Regno Unito con IVA assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord

I rimborsi IVA da parte delle autorità competenti dell'Irlanda del Nord a soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE o in altre parti del Regno Unito saranno soggetti alle condizioni seguenti previste dalla Tredicesima direttiva IVA⁷⁷:

- la richiesta deve essere presentata direttamente alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord, secondo le modalità stabilite dalle medesime (articolo 3, paragrafo 1, della Tredicesima direttiva IVA);
- il rimborso dell'IVA può essere subordinato a una condizione di reciprocità (il che significa che il rimborso è autorizzato solo se è concesso anche dal paese terzo ai soggetti passivi stabiliti nell'Irlanda del Nord (articolo 2, paragrafo 2, della Tredicesima direttiva IVA));
- le autorità competenti dell'Irlanda del Nord hanno la facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale al fine di ottenere il rimborso dell'IVA (articolo 2, paragrafo 3, della Tredicesima direttiva IVA).

Il sito web della Commissione su Fiscalità e unione doganale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) riporta informazioni generali sulle conseguenze del recesso del Regno Unito nel settore dell'IVA. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

⁷⁶ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁷⁷ Articolo 8 del protocollo e sezione 1 dell'allegato 3 del protocollo.

Commissione europea
Direzione generale Fiscalità e unione doganale